

## VERBALE DI ACCORDO

In data 19 luglio 2012, in Milano

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)

e

- le OO.SS.

premessi che

- Il Piano di Impresa 2011-2013 tra le misure volte a valorizzare il posizionamento del Gruppo Intesa Sanpaolo negli specifici territori di riferimento, e conseguire sinergie di scala e di scopo, ha previsto di perseguire un processo di complessivo riordino territoriale finalizzato a conseguire il presidio di ciascun territorio da parte di un solo marchio;
- nel perseguimento di tale processo il Comitato di Gestione di Intesa Sanpaolo e i competenti Organi hanno deliberato le operazioni societarie di riordino riguardanti:
  - con efficacia giuridica il 23 luglio 2012:
    - La cessione da parte della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. di n. 10 punti operativi alla Banca CR Firenze S.p.A. e di n. 12 punti operativi a Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.;
    - Il conferimento a Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. di n. 18 punti operativi da Intesa Sanpaolo S.p.A. e di n. 25 punti operativi da Banca CR Firenze S.p.A..
  - In pari data la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. assumerà la denominazione di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
  - con efficacia giuridica il 24 settembre 2012:
    - la cessione da Banca CR Firenze S.p.A. a Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. di n. 2 punti operativi;
    - la cessione alla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. di n. 8 punti operativi da Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A., di 2 punti operativi dalla Cassa di Risparmio di Spoleto e di un punto operativo rispettivamente da Banca CR Firenze S.p.A. e da Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.;
  - con efficacia giuridica l'8 ottobre 2012:
    - il conferimento da Intesa Sanpaolo S.p.A. a Banca CR Firenze S.p.A. di n. 79 punti operativi;
    - la cessione da Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. di un punto operativo;
    - la cessione da Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. a Banca CR Firenze S.p.A. di un punto operativo;
  - con efficacia giuridica il 29 ottobre 2012:
    - la scissione parziale non proporzionale da Banca CR Firenze S.p.A. di 23 punti operativi a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. di n. 32 punti operativi a favore della Cassa di Risparmio in Bologna e di un punto operativo a favore della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;

- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, presso tutte le banche coinvolte si applica un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, che può anche agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- Intesa Sanpaolo nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 31 maggio 2012 – che qui si da per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto in nome e per conto di tutte le banche interessate a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali;

in applicazione dei medesimi principi condivisi in analoghe operazioni societarie già perfezionate nell'ambito del Gruppo si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. A far tempo dalle date di efficacia giuridica delle operazioni - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale appartenente ai rami d'azienda trasferiti prosegue senza soluzione di continuità con le aziende riceventi, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
3. L'inserimento del Personale appartenente ai rami d'azienda trasferiti nell'organizzazione aziendale delle Banche riceventi avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.
4. In materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.  
  
Per il Personale ceduto dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. restano ferme le previsioni dell'Accordo 8 maggio 2012 ed i termini ivi stabiliti.  
  
Per il Personale già iscritto a forme di previdenza a prestazione definita il periodo di servizio prestato presso le Banche riceventi - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione.
5. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro già a suo tempo iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010.
6. Le banche riceventi continueranno a mantenere le condizioni agevolate attualmente applicate presso le banche di provenienza.

- 7.** Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 94, VI comma, del CCNL 8 dicembre 2007 come modificato dall'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, le banche di destinazione subentrano in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni.
- 8.** Il personale interessato dal trasferimento d'azienda con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche nella nuova azienda di destinazione il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica delle operazioni, alle condizioni pattuite.
- 9.** Nei confronti del personale appartenente ai rami d'azienda trasferiti sono fatte salve, rispettivamente, le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 ed il 2009.
- 10.** I contenuti del presente accordo troveranno applicazione anche nel caso di utilizzo dello strumento della cessione individuale di contratto secondo i principi già condivisi nell'accordo di Gruppo 10 dicembre 2009.
- 11.** Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti alle operazioni societarie indicate in premessa, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.

INTESA SANPAOLO S.p.A.